

Deliberazione n° 446 del 09 AGO. 2016

OGGETTO: **NUOVI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE RISCHIO RADIOLOGICO**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE

Premesso che

- l'indennità di rischio radiologico è stata istituita con la L. n°416/68 e successivamente, con vari interventi normativi e pattizi, ne sono state ridefinite peculiarità e caratteristiche
- la vigente normativa contrattuale ha previsto il riconoscimento di una indennità monetaria e feriale per i lavoratori del comparto sanitario, preposti ad una attività che comportino l'esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti (indennità di rischio radiologico) e che debbano essere attribuite in presenza di requisiti specifici
- il CCNL della dirigenza (10/2/04) e del comparto (20/9/01) hanno regolamentato l'indennità professionale per medici dell' area radiologica e TSRM ed hanno confermato, invece, per le altre figure professionali del comparto sanitario il regime probatorio e di accertamento operato da una apposita Commissione Aziendale (istituita ai sensi del DPR 384/90).

Preso atto

del decreto del Commissario ad acta della REG. Campania n° 7/2016 ad oggetto: Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dall'anno 2015 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale, tra cui l'istituto delle indennità di rischio da radiazioni ionizzanti;

Dato atto che

- nella Azienda Ospedaliera Sant'Anna e S. Sebastiano di Caserta è attualmente costituita e funzionante la Commissione R.R.I.;
- la stessa ha regolarmente provveduto, dal momento della sua costituzione, ad adottare i criteri minimi per l'ottenimento dei benefici contrattuali da R.R.;
- fino ad oggi tutte le posizioni sono state esaminate con riferimento ai criteri innanzi citati;

Precisato che

- per adeguarsi a quanto indicato dalla Regione Campania nel Decreto innanzi citato, si è reso necessario incaricare il Dr. Giuseppe Belfiore, Direttore dell'U.O.C. di Diagnostica per Immagini e l'Ing. Francesco Di Capua Esperto Qualificato – tutti componenti la C.R.R.I.- di predisporre una nuova versione della procedura di verifica delle condizioni di esposizione al rischio da R.I. per l'assegnazione dell'indennità contrattuale, aggiornata alle indicazioni regionali e nel contempo di riscrivere le regole di funzionamento della Commissione medesima;
- la suddetta Commissione R.R.I. ha recepito le indicazioni proposte dal Commissario ad

acta della Regione Campania con decreto n° 7/2016, ed ha sottoposto al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, i seguenti elaborati:

1. NUOVI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO;
2. REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE R.R. CON ALLEGATO MODELLO DI SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI;

Richiamate

le disposizioni vigenti IN MATERIA, e precisamente:

- Legge n° 416 del 28 marzo 1968, Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica;
- Legge n° 460 del 27 ottobre 1988, Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n° 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica;
- il Decreto del Presidente della Repubblica n° 384 del 28 novembre 1990, Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;
- Sentenza della Corte Costituzionale n° 343 del 20 luglio 1992;
- Legge n° 724 del 23 dicembre 1994, Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- Decreto Legislativo n° 230 del 17 marzo 1995 e s.m.i., Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti;
- CCNI, Comparto Sanità, 20 settembre 2001;
- Sentenza Corte Cassazione n. 21018 del 08/10/2007;
- Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V n° 2525 del 27 maggio 2008;
- Interpello del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 6/2010;
- Sentenza del Consiglio di Stato Sezione n° 3 - 05155 del 17 ottobre 2014;
- Decreto del Commissario ad acta della R.G. Campania n° 7/2016;

Considerato

infine, che la presente proposta di deliberazione è formulata previa istruttoria ed estensione conformi alla normativa legislativa vigente in materia;

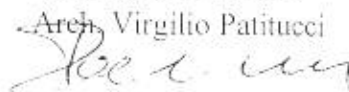
PROPONE

1. di pubblicare integralmente la presente deliberazione unitamente ai documenti elaborati dal gruppo di lavoro aziendale che allegati al presente atto ne diventano parte integrante
 - NUOVI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO;
 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE R.R. CON ALLEGATO MODELLO DI SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI;
2. di dare immediata eseguibilità al presente atto;
3. di pubblicare integralmente la presente deliberazione

Il Funzionario Estensore
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione
Dr.ssa Margherita Agresti



Il Datore di Lavoro
Arch. Virgilio Patitucci





**Azienda Ospedaliera
di Caserta
Sant'Anna
e San Sebastiano**
di rilievo nazionale
e di alta specializzazione



**REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE INDENNITA' DI
RISCHIO RADIOLOGICO**

**AZIENDA OSPEDALIERA " S.ANNA E
S.SEBASTIANO" CASERTA**

REGOLAMENTO ASSEGNAZIONE INDENNITA' DI RISCHIO

RADIOLOGICO

1	INTRODUZIONE	3
2	SCOPO	3
3	CAMPO DI APPLICAZIONE	3
4	RIFERIMENTI	4
5	DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI	4
6	MODALITA' OPERATIVE	5
	6.1 COMMISSIONE INDENNITA' RADIOLOGICA	5
	6.1.1 COMPOSIZIONE COMMISSIONE:	5
	6.1.2 SEGRETERIA	5
	6.2 RICHIESTA INDENNITA' DI RISCHIO	6
	6.2.1 SCHEDA DI RICHIESTA	6
	6.2.2 REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE	6
	6.2.3 VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE	6
	6.3 CRITERI DI VALUTAZIONE	6
	6.3.1 PRINCIPI ALLA BASE DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITA' DI RISCHIO RADIOLOGICO	6
	6.3.2 Intensità dell'esposizione	8
	6.3.3 Continuità dell'esposizione	8
	6.3.4 Valutazione dell'attribuzione	8
	6.4 EROGAZIONE DELL'INDENNITA'	9
	6.4.1 Gestione delle decisioni prese dalla Commissione	9
	6.4.2 Revisione annuale dell'indennità	9
	6.4.3 Modalità di erogazione	9
	6.4.4 Trasferimenti	9
7	STRUMENTI DI REGISTRAZIONE	10
	QUADRO A	11



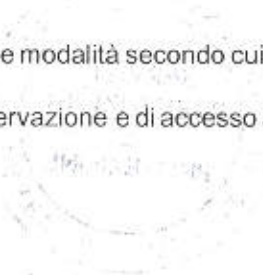
1 INTRODUZIONE

La legislazione vigente, composta da un vasto insieme di norme, le principali delle quali sono riportate nei riferimenti, prevede che ai lavoratori addetti ad attività che comportino l'utilizzo di radiazioni ionizzanti possa essere attribuita una speciale indennità (chiamata *indennità di rischio radiologico*) secondo criteri prestabiliti. L'indennità di rischio radiologico è stata istituita con L. 416/68, poi successivamente con vari altri interventi normativi ne sono state modificate molte caratteristiche. Uno di questi interventi è quello del CCNL dirigenza (10/2/04) e comparto (20/9/01), che ha reso l'indennità *professionale* per medici di area radiologica e TSRM, mentre per tutte le altre figure professionali è necessario il regime probatorio (come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato 2525/08) operato da una apposita Commissione Aziendale (istituita ai sensi del DPR 384/90).

2 SCOPO

Il presente documento:

- Definisce i criteri per l'attribuzione dell'indennità all'interno dell'A.O. S. ANNA E S. SEBASTIANO di CASERTA
- Stabilisce che tali criteri vengano applicati da una apposita COMMISSIONE AZIENDALE;
- Definisce la composizione e le modalità secondo cui dovrà operare detta Commissione;
- Definisce le modalità di conservazione e di accesso agli atti della Commissione.



3 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente documento non tratta gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori per i rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, che sono regolati da altre leggi (D.Lgs. 230/95) e da altre procedure aziendali

La presente procedura si applica:

- Ai lavoratori dipendenti dell'A.O. S. ANNA E S. SEBASTIANO di CASERTA

La presente procedura non si applica:

- Ai seguenti lavoratori, ancorché dipendenti, per i quali l'indennità di rischio radiologico è corrisposta sotto forma di indennità professionale, senza necessità di accertamenti o valutazioni da parte di alcun organo, direttamente dagli uffici preposti alla gestione del personale:
 - Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
 - Medici Specialisti in Radiodiagnostica;

4 RIFERIMENTI

- Legge n° 416 del 28 marzo 1968, *Indennità di rischio da radiazione per i tecnici di radiologia medica*
- Legge n° 460 del 27 ottobre 1988, *Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n° 416, concernente l'istituzione delle indennità di rischio da radiazioni per i tecnici di radiologia medica*
- Decreto del Presidente della Repubblica n° 384 del 28 novembre 1990, *Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 6 aprile 1990 concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 6 del decreto del presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68*
- Sentenza della Corte Costituzionale n° 343 del 20 luglio 1992
- Decreto Legislativo n° 230 del 17 marzo 1995 e s.m.i., *Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/13/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti*
- Legge n° 724 del 23 dicembre 1994, *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*
- CCNL Comparto Sanità, 20 settembre 2001
- CCNL Dirigenza medico-veterinaria, 10 febbraio 2004
- Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione V n° 2525 del 27 maggio 2008 Ministero del Interpello del Lavoro e delle Politiche Sociali n° 6/2010
- il decreto del Commissario ad acta della REG. Campania n° 7/2016 ad oggetto: Linee di indirizzo per la determinazione dei fondi contrattuali dall'anno 2015 e seguenti e sulla corretta applicazione di alcuni istituti contrattuali aventi rilevanza sui costi del personale, tra cui l'istituto delle indennità di rischio da radiazioni ionizzanti ;
- *Proposta metodologica*" Sentenza del Consiglio di Stato - Sezione 3 n° 05155 del 17 ottobre 2014
- Sentenza Corte Cassazione n. 21018 del 08/10/2007

5 DEFINIZIONI E ABBREVIAZIONI

- A.O. AZIENDA. S. ANNA E S. SEBASTIANO di CASERTA
- INDENNITÀ: INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO
- RSU: RAPPRESENTANZE SINDACALI UNITARIE



6 MODALITA' OPERATIVE

6.2 COMMISSIONE INDENNITÀ RADIOLOGICA

Premesso che in data 01/06/2016 è stata costituita la Commissione Aziendale per la valutazione del "Rischio Radiologico";

È responsabilità del Presidente indire la riunione della Commissione per procedere all'esame delle richieste pervenute secondo le modalità di seguito descritte;

Ad ogni riunione della Commissione è possibile l'assenza di soli due componenti per la validità delle decisioni prese. In caso di parità di decisione il Presidente ha potere decisionale. Il Presidente deve essere sempre presente alla seduta.

La Commissione rimane in carica per tre anni. Se uno dei componenti decade prima che siano terminati i tre anni, si procede con Provvedimento del Direttore Generale a nuova individuazione fino a tale termine.

6.2.1 COMPOSIZIONE COMMISSIONE:

IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE	PRESIDENTE;
DOTT Giuseppe Belfiore.....	COMPONENTE;
DOTT Luigi Manfredonia.....	COMPONENTE;
DOTT. Margherita Agresti	COMPONENTE;
DOTT. Achille Carbone.....	COMPONENTE;
DOTT. Nicola Corvino	COMPONENTE;
ING. Francesco Di Capua	ESPERTO QUALIFICATO – COMPONENTE.

6.2.2 SEGRETERIA

Svolgerà compiti di Segretario/o della Commissione Dott. Ciro Varrone, che non ha potere decisionale all'interno della Commissione.

Sono compiti della Segreteria:

- Redigere e conservare i verbali delle sedute della Commissione;
- Conservare e mantenere aggiornate le schede di nomina dei componenti, segnalando al Direzione Generale eventuali adempimenti necessari;
- Trasmettere le convocazioni delle sedute della Commissione ai componenti e provvedere alla disponibilità della sede;
- Istituire e mantenere aggiornato l'elenco dei lavoratori cui spetta l'indennità di rischio radiologico;
- Provvedere ai rapporti con chiunque richieda informazioni;

- Ricevere, archiviare e mantenere disponibili le richieste di cui al successivo punto 6.2.1;
- Reperire dalla Direzione Sanitaria i dati di cui ai successivi punti 6.3.3 e 6.4.2;
- Reperire le informazioni aggiuntive per la Commissione di cui al successivo punto 6.3.5;

6.3 RICHIESTA INDENNITA' DI RISCHIO

6.3.1 SCHEDA DI RICHIESTA

La richiesta di attribuzione dell'indennità viene eseguita compilando la scheda ***Richiesta di indennità di rischio radiologico (mod alleg.)***. La scheda deve essere compilata per ciascun singolo lavoratore interessato, e controfirmata in originale dal lavoratore stesso e dal suo responsabile, che è la persona direttamente superiore al richiedente nella scala gerarchica.

Una volta compilata, la scheda dovrà essere inviata alla Segreteria, che annoterà sulla scheda la data di ricevimento.

6.3.2 REGISTRAZIONE DELLE RICHIESTE PERVENUTE

La Segreteria raccoglie le *Richiesta di indennità di rischio radiologico*, compilate e sottoscritte dal lavoratore e firmate dal responsabile. Non accetterà, informandone il mittente le schede incomplete o relative a richiedenti al di fuori del campo di applicazione di cui al punto 3. Per le schede accettate fornisce attestazione al mittente dell'avvenuto ricevimento. Provvede poi a reperire i documenti necessari alla Commissione per le sue valutazioni, e non appena la documentazione è completa (comunque non oltre 4 mesi dal ricevimento) sottopone la richiesta alla Commissione nella prima seduta utile.

6.3.3 VALUTAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE

La Commissione, in ciascuna seduta, valuterà le schede decidendo in ogni singolo caso se attribuire o meno l'indennità utilizzando i criteri di valutazione descritti nel punto 6.3. Se la Commissione ritiene necessario acquisire elementi ulteriori per la valutazione di una singola scheda, la decisione riguardo la stessa può restare sospesa, ma dovrà comunque essere discussa e completata nella seduta successiva. Le decisioni prese dalla Commissione vengono poi gestite con le modalità indicate al punto 6.4.

6.4 CRITERI DI VALUTAZIONE

6.3.1 PRINCIPI ALLA BASE DELL'ATTRIBUZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO

In ossequio al parere della Sentenza della Corte Costituzionale n° 343/92, che tra l'altro testualmente recita: "..... ha diritto all'indennità di rischio chi, pur non appartenendo al settore radiologico (Medici Radiologi ,Nucleari e TSRM) per i quali l'indennità in argomento è stata trasformata in indennità professionale e come tale sottratta al deliberato della Commissione, ha una accertata esposizione ad un rischio non minore, per continuità ed intensità, di quello normalmente sostenuto dal personale di radiologia". Tale assunto era in realtà già stato espresso dal DPR 384/90 laddove raccomandava, fra i criteri, la **frequenza della presenza in zona controllata e livello del conseguente rischio**.

Ed in adesione al deliberato di cui al decreto del Commissario ad Acta della REG. Campania n° 7/2016, là dove stabilisce i seguenti criteri minimi congiunti in materia per lavoratore, comunque classificato dall'Esperto Qualificato in categoria "A", ai fini dell'attribuzione dell'indennità di rischio radiologico e precisamente :

- almeno 40 settimane/anno di presenza documentata del lavoratore in zone controllate;

- almeno 7 minuti/settimana o 10 minuti/10 giorni o altra equivalente determinazione temporale di esposizione documentata del lavoratore necessari per raggiungere i 6 mSv/anno di dose efficace;

La Commissione, sulla base delle suddette indicazioni, rivaluterà le posizioni di quei lavoratori che già percepiscono le indennità di R.R., procedendo ad acquisire i seguenti dati:

LAVORATORI CHE GIÀ PERCEPISCONO L'INDENNITÀ DI RISCHIO

- 1) N° delle *prestazioni effettuate nei sei mesi precedenti
- 2) Tipologia delle apparecchiature radiologiche utilizzate
- 3) Distanza dalla fonte radiogena: assistenza diretta (cm 50 dal fascio rx - bordo tavolo) o indiretta (cm 100 dal fascio rx)
- 4) Utilizzo D.P.I.(protezione corpo ,tiroide, cristallino)
- 5) Tempi di RX scopia per prestazione e n° scatti di grafia.

* Per prestazione si intende ogni attività chirurgica, ambulatoriale, diagnostica, di servizio, ecc. espletata con l'impiego di apparecchi RX)

LAVORATORI APPENA CLASSIFICATI ED INSERITI NELLA SPECIFICA ATTIVITÀ LAVORATIVA CON RADIAZIONI IONIZZANTI LE CUI POSIZIONI DEVONO PASSARE AL VAGLIO DELLA COMMISSIONE

- 1) Proiezioni delle *prestazioni che si prevede di effettuare in tre mesi
- 2) Tipologia apparecchiature radiologiche utilizzate
- 3) Distanza dalla fonte radiogena: assistenza diretta (cm 50 dal fascio rx - bordo tavolo) o indiretta (cm 100 dal fascio rx)
- 4) Utilizzo D.P.I.(protezione corpo, tiroide, cristallino)
- 5) Tempi di RX scopia per prestazione e n° scatti di grafia..

* Per prestazione si intende ogni attività chirurgica, ambulatoriale, diagnostica, di servizio, ecc. espletata con l'impiego di apparecchi RX)

6.3.2 Intensità dell'esposizione

Relativamente all'intensità dell'esposizione la Commissione si rifará ai seguenti ratei di dose di esposizione in aria nelle diverse posizioni di volta in volta occupate dal lavoratore rispetto alla fonte radiogena e precisamente:

RX SCOPIA

a 50 cm dal fascio 25 $\mu\text{Sv}/\text{min}$

a 100 cm dal fascio 6 $\mu\text{Sv}/\text{min}$

RX GRAFIA

a 50 cm dal fascio 12 $\mu\text{Sv}/\text{radiogramma}$

a 100 cm dal fascio 3 $\mu\text{Sv}/\text{radiogramma}$

6.3.3 Continuità dell'esposizione

La continuità dell'esposizione verrà valutata mediante il conteggio del numero di prestazioni comportanti esposizione a radiazioni ionizzanti effettuate dal lavoratore nell'arco di un anno.

Sia le informazioni relative alla **INTENSITA' DELL'ESPOSIZIONE** sia quelle relative alla **CONTINUITA' DELL'ESPOSIZIONE** verranno fornite alla Commissione dal Direttore dell'U.O. cui afferisce il lavoratore interessato.

Il conteggio sarà effettuato secondo criteri il più possibile oggettivi e comunque in maniera tale da garantire la tracciabilità dell'informazione, quindi consultando gli archivi aziendali, comunque controfirmati dal responsabile dell'attività in oggetto, o apposite dichiarazioni dei responsabili.

Quando la Commissione valuta una singola richiesta, rileverà il numero di prestazioni effettuate da quel lavoratore nell'arco di 3 mesi, deducendone la proiezione annua moltiplicando per un fattore 4, in modo da ottenere l'indice di continuità.

Alla fine dell'anno solare le singole posizioni andranno verificate a consuntivo sull'attività effettivamente espletata.

6.3.4 Valutazione dell'attribuzione

La Commissione una volta acquisiti i dati relativi alla intensità e alla continuità dell'esposizione procede per ciascun lavoratore procederà a verificare il possesso dei requisiti minimi stabiliti dal Decreto Commissariale e precisamente:

- 1) **L'ABITUALE PRESENZA IN ZONE CONTROLLATE** (almeno 40 settimane/anno)
- 2) **TEMPI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI CHE PORTINO IL LAVORATORE ALL'ASSORBIMENTO DI ALMENO 6 MSV DI DOSE EFFICACE.**

6.5 EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ

6.4.1 Gestione delle decisioni prese dalla Commissione

Per ciascuna scheda valutata:

- Se la Commissione ha deciso per l'attribuzione dell'indennità, la Segreteria segnala ai competenti uffici dell'Amministrazione del Personale il nuovo nominativo del soggetto riconosciuto come avente diritto all'indennità, nonché la data indicata dalla Commissione, a partire dalla quale decorrono i benefici
- Se la Commissione ha deciso per la non attribuzione dell'indennità, la Segreteria comunica ai richiedenti (lavoratore e responsabile) il mancato accoglimento della richiesta. La richiesta non verrà più presa in esame, ovvero non è prevista in questi casi la revisione annuale di cui al punto 6.4.2. Per avere una rivalutazione dovrà essere presentata una nuova richiesta. La nuova richiesta può essere inoltrata a distanza di tempo non inferiore ad un anno dalla precedente, eccettuato il caso del cambio di struttura descritto al punto 6.4.4.

6.4.2 Revisione annuale dell'indennità

Nella prima seduta di ogni anno solare la Commissione ripete la valutazione per tutti i soggetti che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, godevano del beneficio dell'indennità. La rivalutazione viene effettuata con gli stessi criteri descritti al punto 6.3 ma su base annuale e non trimestrale. Se la rivalutazione porta ad una conferma dell'erogazione dell'indennità non viene data alcuna comunicazione, se invece porta a negare i benefici la comunicazione viene gestita in modo analogo al mancato accoglimento della richiesta (vedi il punto 6.4.1).

La revisione sopra indicata non riguarda il personale per il quale non è stata riconosciuta o è stata revocata l'erogazione dell'indennità. In tali casi, se il lavoratore o il suo responsabile ritengono necessaria una rivalutazione di quella specifica posizione, dovrà essere riproposta la richiesta con le modalità descritte al punto 6.2.1.

6.4.3 Modalità di erogazione

La gestione dei benefici economici e delle ferie legati al riconoscimento dell'indennità è gestita dai competenti uffici dell'Amministrazione del Personale. Sarà compito della Commissione comunicare i nominativi dei soggetti cui iniziare ad attribuire oppure sospendere i benefici in oggetto, con relativa data di decorrenza, all'Amministrazione del Personale, settore Rilevazione Presenze, cui compete anche la gestione per tutti i soggetti al di fuori del campo di applicazione della presente procedura ai quali l'indennità è corrisposta sotto forma di indennità professionale ex lege.

6.4.4 Trasferimenti

La Segreteria concorda con l'Amministrazione del Personale le modalità per ricevere, almeno mensilmente, l'elenco dei lavoratori che si sono trasferiti, cambiando il centro di responsabilità cui afferiscono. Per detti lavoratori l'indennità, se ne godevano, non viene più attribuita, e la Segreteria lo comunica all'interessato con le modalità specificate nel punto 6.4.1. Per avere una rivalutazione nel nuovo centro di responsabilità dovrà essere presentata una nuova richiesta.

7 STRUMENTI DI REGISTRAZIONE

- MODULO RICHIESTA INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO
- VERBALE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE
- INDICI DI INTENSITÀ DI ESPOSIZIONE
- MODULO CESSAZIONE INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO

QUESTO DOCUMENTO VA COMPILATO DAL LAVORATORE E DAL SUO RESPONSABILE, AL FINE DI RICHIEDERE L'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO. E' NECESSARIO COMPILARE IL MODULO IN OGNI SUA PARTE ED INVIARLO ALLA SEGRETERIA DELLA COMMISSIONE R.R. AZIENDALE, PRESSO LA DIREZIONE SANITARIA AZIENDALE

LA COMPILAZIONE DEL MODULO NON COSTITUISCE DI PER SE' CONDIZIONE PER L'EROGAZIONE DELL'INDENNITÀ IN QUANTO SUBORDINATA ALLA VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE. DICHIARAZIONI INCOMPLETE O INESATTE POSSONO CONFIGURARSI COME DANNO O FRODE NEI CONFRONTI DELL'AZIENDA



QUADRO A

Cognome e nome _____

Data di nascita _____ **Codice** fiscale _____

Qualifica _____ o area di attività _____

Telefono _____ Cellulare _____ E-Mail _____

Con la presente si chiede la valutazione per l'erogazione dell'indennità di rischio radiologico al suindicato soggetto da parte della Commissione Aziendale.

Motivazioni della richiesta:

Il Lavoratore

Il Responsabile



Scheda pervenuta in data _____

Valutata nella seduta del _____

Attribuzione indennità: NO 

a partire dal _____

SI 

Data di comunicazione all'Amministrazione del Personale _____



Letta la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole nei termini in cui è sopra formulata e che si intendono qui puntualmente trascritti.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Alberto Di Stasio

P. IL DIRETTORE SANITARIO

A. CASERTA
DIP. SERV. DIAGNOSTICI

DIR. DOTT. A. COSTANZO

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

tale nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 23/04/2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.111 del 15/05/2015;

- letta la suesposta proposta del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
- visto il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

di prendere atto della proposta e dei pareri favorevoli espressi e, per le motivazioni indicate in premessa costituenti istruttoria del presente provvedimento, confermate con l'espressione dei prescritti pareri, per l'effetto:

- pubblicare integralmente la presente deliberazione unitamente ai documenti elaborati dal gruppo di lavoro aziendale che allegati al presente atto ne diventano parte integrante
 - NUOVI CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO;
 - REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE R.R. CON ALLEGATO MODELLO DI SCHEDA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DELL'INDENNITÀ DI RISCHIO RADIOLOGICO DA PARTE DEI SOGGETTI INTERESSATI;
- trasmettere copia al Collegio Sindacale, come per legge, alle U.O.C Aziendali: Cardiocirurgia, Cardiologia Interventistica, Cardiologia Universitaria, Endoscopia Digestiva, Neurochirurgia, Ortopedia, Diagnostica per Immagine Chirurgia Vascolare, Urologia;
- pubblicare integralmente la presente deliberazione;
- dare immediata eseguibilità al presente atto,

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Guercio

Ametta

Pace

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio "on line" di quest'Azienda Ospedaliera dal giorno

09 AGO. 2018

IL FUNZIONARIO



La presente deliberazione è IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

A.O.R.N.

S. ANNA E S. SEBASTIANO

"direttore uoc affari generali e legali
avv. Gelsomina D'Amadio"

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI



La presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA il _____
per il decorso termine di gg. 10 (dieci) dalla data di pubblicazione, ai sensi dell'art. 35 comma 6 della
Legge Regionale n° 32 del 03/11/1994.

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

Trasmessa copia della presente deliberazione al COLLEGIO SINDACALE, ai sensi dell'art. 35 della L.R. 03/11/1994
n° 32, in data _____

PER RICEVUTA

La presente deliberazione è stata trasmessa alla STRUTTURA DI CONTROLLO DELLA G.R.C., ai sensi dell'art.35
della L.R. 03/11/1994 n°32, con nota protocollo n° _____ del _____

IL FUNZIONARIO

Deliberazione della G.R. n° _____ del _____

Decisione:

IL DIRETTORE AFFARI GENERALI E LEGALI

TRASMISSIONE DI COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE

	DATA	PER RICEVUTA
Direzione Generale		
Direzione Amministrativa		
Direzione Sanitaria		
Affari Generali e Legali		
Analisi Monitoraggio Attività Sanitaria		
Comitato Consultivo Misto		
Controllo di Gestione		
Farmacia		
Gestione Economico – Finanziaria e della P. E.		
Gestione Risorse Umane		
Ingegneria Ospedaliera e Servizi Tecnici		
Medicina Legale		
Programmazione e Pianificazione Sanitaria		
Provveditorato ed Economato		
Risk Management, Sicurezza e Qualità		
Segreteria Aziendale Comitato Etico Campania Nord		
Sistemi Informativi Aziendali		
Sviluppo Organizzativo e Valorizzazione Risorse Umane		
Tecnologia Ospedaliera, Innovazione Tecnologica e HIA		